

N. 2150/2018 R.G.



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**

**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Mario Montanaro

Presidente dott.ssa

Paola Salmaso

Giudice dott.ssa Diletta

Maria Grisanti

Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 2150/2018 promossa da:

████████████████████ (████████████████████  
████████████████████), nato a Sunamganj (Bangladesh) ██████████ elettivamente  
domiciliato in Este (PD), via C. B. Cavour, n. 22, presso lo studio dell' Avv. Eva Vigato  
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
VERONA – sez. PADOVA**, in persona del Presidente Coordinatore della  
Commissione Territoriale per i rifugiati Sezione di Padova, Vice Prefetto Dott.  
Antonello ROCCOBERTON, che la rappresenta ai sensi dell'art. 19, comma 7, del  
D.L.G.S. 1° settembre 2011, n. 150;

**RESISTENTE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 1.3.2018 ██████████ cittadino  
del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento emesso il 22.11.2017 e notificato il  
1.2.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione  
Internazionale di Verona, sez. Padova, gli ha negato il riconoscimento dello *status* di  
rifugiato e di forme complementari di protezione. L'amministrazione resistente



si è costituita in giudizio depositando la documentazione della fase amministrativa svoltasi dinnanzi alla Commissione territoriale. Il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del 25.9.2018; la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in decisione al Collegio all'udienza del 5.2.2019.

○○○○

Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

Ebbene, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

○○○○

1) Occorre, innanzitutto, evidenziare come non sussistano i presupposti per il riconoscimento delle ulteriori due forme, maggiormente tutelanti, di protezione internazionale, la cui mancata integrazione rappresenta condizione – negativa – per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

A tal proposito, l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato “*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*” ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, il ricorrente è stato ascoltato dalla Commissione e poi dal Giudice onorario delegato e ha dichiarato di aver lasciato il Bangladesh il 13 settembre 2016 e di essere arrivato in Italia il 14 dicembre 2016, passando la Libia. Quanto alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il proprio paese di origine, il



ricorrente ha riferito di essere stato costretto a partire a seguito di alcuni scontri avvenuti tra gli appartenenti ai due partiti del BNP e dell'Awami League, nel corso dei quali era morto un uomo. In particolare, il ricorrente ha riferito che il fratello era iscritto al BNP e dopo tale episodio è scomparso, mentre il negozio che avevano in comune è stato bruciato.

Ebbene, dal racconto offerto non si traggono elementi che consentono di ritenere integrate situazioni di potenziale persecuzione *ad personam* riconducibili a ragioni tutelate dalla Convenzione di Ginevra. Ed infatti, i motivi posti dal ricorrente alla base del suo allontanamento dal Bangladesh riguardano, nello specifico, il coinvolgimento del fratello in questioni politiche, mentre il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essersi mai interessato alla politica.

Alla luce delle suddette ragioni, non può, quindi, essere accolta la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2) Quanto, invece, alla richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14, d.lgs. n. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

A tal proposito, il ricorrente ha dedotto di temere di essere arrestato a seguito della manifestazione tenutasi nel dicembre del 2015, rischiando una pena inumana stante le condizioni delle carceri del proprio paese di origine. In relazione al suo coinvolgimento nell'evento in questione, il ricorrente ha depositato in atti la denuncia e il mandato di arresto emesso nei suoi confronti (doc. 14 allegato al ricorso).

Ebbene, sulla base della documentazione in atti e del contesto di tensione socio-politica che caratterizza ancora oggi il paese di origine del ricorrente, la ricostruzione da quest'ultimo offerta in ordine alle ragioni che lo avrebbero costretto ad abbandonare il Bangladesh risulta integrare un rischio di essere sottoposto a trattamento inumano e degradante di cui all'art. 14, d.lgs. n. 251/2007, lett. b), di cui sopra.

Ed infatti, con riferimento alla situazione politica del Bangladesh e, in particolare, dell'azione della Lega Awami, occorre evidenziare che, sulla base di quanto emerge dalle fonti più accreditate, tale paese appare caratterizzato da una persistente situazione di instabilità (a tal proposito si veda il Rapporto di Amnesty International confermato peraltro da quanto riportato dal Freedom in the World 2017 – Bangladesh - pubblicato il 2 giugno 2017 su Refworld: *“Il Bangladesh è una democrazia elettorale, sebbene l'opposizione ha boicottato le elezioni del 2014, assicurando il dominio della dirigente Lega Awami. La violenza dell'opposizione politica, così come dei media critici e della società civile, è in aumento. Le forze di sicurezza compiono una serie di abusi di diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, sparizioni e torture. Nel frattempo, coloro che hanno opinioni dissidenti - tra cui secolari, accademici, minoranze religiose e attivisti LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) sono soggetti ad attacchi di gruppi estremisti islamici”*).

Con specifico riguardo poi alle condizioni delle carceri, nel rapporto EASO del dicembre 2017 è precisato che *“In Bangladesh vi sono 68 prigioni o carceri, 13 delle quali sono istituti di reclusione centrali, ossia prigioni di dimensioni maggiori che ospitano detenuti con pene a lungo termine, condannati a morte e ad alto rischio,*



*mentre 55 sono prigionieri distrettuali situate in tutto il Paese [...] Al 30 giugno 2016 la popolazione carceraria totale era di 73.177 detenuti. Di questi, 70.405 erano di sesso maschile e 2.772 di sesso femminile [...] La capacità ufficiale del sistema penitenziario del Paese nel 2016 era di 36.614 persone. In media, le prigioni detenevano circa il doppio del numero di persone rispetto a quello per il quale erano state progettate. L'entità del sovraffollamento variava notevolmente da una prigione all'altra e da una regione all'altra del paese. A causa del sovraffollamento, i detenuti in alcuni stabilimenti dormono a turni e non dispongono di servizi igienici adeguati".*

Alla luce di quanto sopra nonché del pericolo allegato dallo stesso ricorrente di essere sottoposto a trattamenti inumani, risulta integrata la fattispecie di cui alla citata lett. b) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Per queste ragioni, la domanda volta all'ottenimento della protezione internazionale sussidiaria deve essere accolta.

**p.q.m.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sez. Padova, così provvede:

- **accoglie** la domanda promossa da [REDACTED] nato a Sunamganj (Bangladesh), il [REDACTED] e, per l'effetto, gli riconosce la protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) art. 14 d.lgs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese;
- liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, sez. Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 5 febbraio 2019.

Il giudice relatore  
*Diletta Maria Grisanti*

Il Presidente *dott.ssa*  
*dott. Mario Montanaro*

